

Bruxelles, 21 novembre 2017  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2017/0241 (NLE)**

---

---

14611/17  
ADD 1

**PECHE 458**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	12750/17 PECHE 368 - COM(2017) 556 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che denuncia l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore adottato dal regolamento (CE) n. 1563/2006 del Consiglio del 5 ottobre 2006 - Dichiarazione

---

**Dichiarazione della Commissione**

Con la sentenza nelle cause riunite C-103/12 e C-165/12 (Parlamento europeo e Commissione contro Consiglio), la Corte di giustizia ha confermato chiaramente che le decisioni relative alla conclusione di accordi di pesca esterni rientrano pienamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE (in combinato disposto con la procedura applicabile a norma dell'articolo 218 del TFUE, ovvero dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), per le decisioni relative alla conclusione di accordi) e ha respinto la posizione secondo cui tali decisioni possono ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE. Tale principio si applica altresì alla denuncia di accordi di pesca esterni.

Per quanto riguarda la decisione che denuncia l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore adottato dal regolamento (CE) n. 1563/2006 del Consiglio del 5 ottobre 2006, la Commissione si rammarica della modifica del Consiglio che sostituisce la base giuridica dell'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 7, del TFUE con l'articolo 43 (senza specificarne il paragrafo) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 7, del TFUE e mantiene quindi la sua proposta iniziale.

---